



**Tribunale di Chieti**  
**Sezione Fallimentare**

composto dai Sig.ri Magistrati:

dott.	Guido Campi	Presidente
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore
dott.	Francesco Turco	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 12 luglio 2024;

OSSERVATO che il piano di concordato proposto dalla società Feral Recycling S.r.l. (C.F. e P.IVA 02335870693; R.E.A. n. CH 170898) comprende, tra le altre cose, diverse proposte irrevocabili di acquisto; più in particolare, nella proposta di concordato la società debitrice dà atto che *“nell’ottica della presentazione di una proposta di Concordato Preventivo con continuità indiretta, la Feral Recycling Srl ha stipulato con la società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] iscritta al Registro delle Imprese di [REDACTED] con scrittura privata autenticata del Notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrata il successivo [REDACTED] un contratto di affitto di ramo d’azienda, con la prospettiva di conseguire adeguati flussi di cassa atti a sostenere il Piano e al fine di preservare il know how dell’azienda e, per quanto compatibile, l’occupazione”* (All. 2) e che, in particolare, il contratto di affitto ha per oggetto i beni strumentali e le attrezzature identificati come cespiti in locazione, l’utilizzo della certificazione UE 33 rilasciata dal RINA Spa per la certificazione dell’impianto di recupero di rifiuti metallici e gli immobili ove è condotta l’attività d’impresa, individuati nell’immobile produttivo sito nel in Chieti (CH), Via Papa Leone XIII (NCEU foglio 11, part. 108, sub 2, sub 3, sub 4, sub 1) e nell’immobile produttivo in Cepagatti (PE) (NCEU foglio 23, part. 348, sub 4); sempre nella proposta, si dà altresì atto che [REDACTED] con la [REDACTED] [REDACTED] prevede *“una volta corrisposti tutti i canoni stabiliti e quindi al termine della durata del contratto, l’opzione da parte di [REDACTED] di acquisto di tutta l’azienda oggetto del contratto medesimo, compresi i beni mobili e immobili, del valore di €. 2.350.000,00, al*

prezzo complessivo di € 2.853.000,00", [REDACTED]

[REDACTED] la società debitrice, ancora, dà atto nella proposta che [REDACTED] ha già manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione di acquisto dell'azienda ed ha prodotto, sub allegato 9, la dichiarazione della [REDACTED] di esercizio del diritto di opzione di acquisto del ramo d'azienda [REDACTED] al termine del contratto di affitto d'azienda [REDACTED]

[REDACTED] al momento del trasferimento della proprietà del complesso immobiliare e mobiliare previsto nel contratto (All. 3); la società debitrice, inoltre, ha rappresentato e documentato con la proposta di concordato, sub allegati 7 e 8, che [REDACTED] ha avanzato proposta irrevocabile d'acquisto di due appezzamenti di terreno siti in Chieti (CH), Via Vella (C.T. foglio 44, partt. 3554 e 3551, foglio 44, partt. 196, 197, 4645, 4647, 4649, 4650 e 4652) ed un compendio produttivo sito in Cepagatti (PE) (C.E. foglio n. 23, part. 172, sub 6) di proprietà della Feral Recycling s.r.l. al corrispettivo di Euro 258.131,00 (All. 4), oltre ad attrezzature al corrispettivo di Euro 40.210,00 come da stima, da pagarsi al momento dell'atto notarile di trasferimento da effettuarsi entro dodici mesi dall'omologazione e subordinatamente alla stessa (All. 5);

RILEVATO che l'art. 91 C.C.I.I. stabilisce al comma 1 che: "Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda";

CONSIDERATO pertanto che delle proposte irrevocabili di acquisto occorre dare idonea pubblicità, proprio allo scopo di acquisire offerte concorrenti, riservando all'esito dell'eventuale ricezione di offerte ogni disposizione in ordine all'apertura della procedura competitiva, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

CONSIDERATO altresì che deve essere revocato il provvedimento, depositato in data 13 giugno 2024, con il quale sono state date disposizioni, ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I., ai fini dell'esercizio del voto da parte dei creditori, in quanto, in ragione della presenza delle offerte irrevocabili di acquisto, tali operazioni devono essere rinviate all'esito dell'acquisizione di eventuali offerte concorrenti;

- revoca il provvedimento depositato in data 13 giugno 2024, con il quale, valutata l'ammissibilità del ricorso, sono state date disposizioni, ai sensi dell'art. 47 C.C.I.I., ai fini dell'esercizio del voto da parte dei creditori;
- dispone che il Commissario Giudiziale dia pubblicità dei beni oggetto delle proposte irrevocabili di acquisto, di cui nella parte motiva, mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e su almeno due quotidiani a diffusione locale e nazionale, al fine di acquisire, entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione, eventuali proposte concorrenti.

Chieti, 12 luglio 2024

*Il Presidente*

*dott. Guido Campli*

*Il Giudice Rel.*

*dott. Alessandro Chiauzzi*